



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco DEL 12/02/2020

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AREA DI PROPRIETA' S.F. IN LOCALITA' LA PIARDA NEL COMUNE DI BERNATE TICINO (MI).

Deliberazione C.P. n.° del

LA COMUNITA' DEL PARCO

RICHIAMATO l'art. 5 comma e) della Legge Regionale 4 agosto 2011 n. 12 che individua tra le competenze della Comunità del Parco il parere per *"le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente"*;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente Parco che, conformemente alla richiamata disposizione di Legge Regionale, all'art. 10 comma 2 lettera o., stabilisce fra le competenza esclusive della Comunità del Parco, quella de *"l'approvazione di acquisti, alienazioni o permuta immobiliari;"*.

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 lettera r) del vigente Statuto dell'Ente Parco, il Consiglio di Gestione ha già regolarmente assunto la deliberazione n.18 del 28.01.2020 con all'oggetto: *"Acquisizione area proprietà S.F. in località la Piarda in Comune di Bernate Ticino (MI) parere preventivo."* A mezzo della quale, in particolare, approva di procedere all'acquisto di un'area contraddistinta al catasto fabbricati del Comune di Bernate Ticino (MI), in località La Piarda, al Foglio 7 particella 42 cat.A/7 Classe 2 Consistenza 4,5 vani oltre a 5.000 mq. di pertinenza.

VERIFICATO che, nello specifico, trattasi di un acquisto vincolato da specifici e puntuali provvedimenti amministrativi, tutti regolarmente già a suo tempo adottati dalle PP.AA. interessate e tutti regolarmente esecutivi, che stabiliscono la necessità di procedere all'acquisizione in proprietà dell'area golenale del Comune di Bernate Ticino, in località La Piarda, relativamente alla quale la Regione Lombardia ha già ricevuto il versamento delle relative somme da parte di SATAP, con riferimento alle attività previste dall'art. 4 dell'Accordo Procedimentale del 19/07/2012 in attuazione delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE 72/2008, quale società incaricata della realizzazione degli interventi della TAV e dello spostamento del ponte autostradale, finanziamenti che, quindi, ha girato all'Ente Parco che, a sua volta, ha provveduto ad incamerare a Bilancio in un Capitolo di Spesa appositamente vincolato.

AVUTA LETTURA di tutte le motivazioni contenute nella deliberazione di C.d.G. n.18 del 28.01.2020, già sopra richiamata, che qui si intendono tutte integralmente trascritte e riportate.

PRESO ATTO che, in punto di spesa, tutti gli oneri derivanti dall'acquisizione dell'area, posti a carico dell'Ente Parco, e la spesa occorrente per l'acquisto, corrispondente ad € 94.940,00, saranno regolarmente previsti e stanziati sulla competente emissione del redigendo bilancio di previsione 2020-2022 relativo ai fondi destinati all'acquisizione terreni in Comune di Bernate Ticino località Piarda corrispondenti a complessivi € 441.437,58.

CONSIDERATO altresì che, a decorrere dall'anno 2020, cessa di applicarsi alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano agli Enti Locali e ai loro organismi ed Enti strumentali, come definiti dall'art. 1 comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché ai loro Enti strumentali in forma societaria, l'art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 per cui non si rende più necessario acquisire il parere preventivo di congruità del valore di compravendita del bene immobiliare oggetto di acquisizione;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

l'autorizzazione all'acquisto area di proprietà S.F. in località La Piarda nel Comune di Bernate Ticino (MI)), ed, in particolare, di autorizzare l'acquisto dai sig.ri Simbari Francesco e Alfieri Antonietta, dell'area sita in Comune di Bernate Ticino (MI) identificata al catasto terreni del Comune di Bernate Ticino al Foglio 7 particella 42 categoria A/7 classe 2 consistenza 4,5 vani oltre a 5.000 mq di pertinenza, per un corrispettivo complessivo di € 94.940,00.

Quindi,

LA COMUNITA' DEL PARCO

Vista l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto per poter addivenire in tempi rapidi all'acquisizione dei suddetti terreni, con successivi voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.